

Comune di Sulmona

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO DI DECORO E PER LA CONVIVENZA CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

Entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopi e finalità del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Vigilanza

Art. 5 Sanzioni

TITOLO II

UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE

CAPO I

TUTELA DELLA CONVIVENZA, FRUIBILITÀ DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI, CONTRASTO ALLE MANIFESTAZIONI D'ILLEGALITÀ

Art. 6 Principi generali

Art. 7 Fruibilità degli spazi pubblici

Art. 8 Opere e oggetti di arredo urbano

Art. 9 Gestione della raccolta dei rifiuti

Art. 10 Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulle pubbliche vie

Art. 11 Deiezioni animali

Art. 12 Attività nelle aree verdi

Art. 13 Accensione fuochi nelle aree pubbliche

Art. 14 Pulizia vetrine ed accessi

Art. 15 Volantinaggio

CAPO II

DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI PRIVATI

Art.16 Edifici disabitati o abbandonati

Art.17 Recinzioni e manutenzione dei cortili, dei giardini e dei suoli agrari

Art.19 Permeabilità dei suoli e microclima

Art.20 Nuove piantumazioni

Art.21 Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico

Art.22 Targhe condominiali

CAPO III
CONVIVENZA E TRANQUILLITÀ PUBBLICA

Art.23 Quietè pubblica
Art.24 Antifurto

CAPO IV
ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE

Art.25 Vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree
Art.26 Vivibilità urbana e contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche.

CAPO V
PARTECIPAZIONE

Art. 27 Forme di collaborazione con gli esercenti e di partecipazione con i cittadini

TITOLO III

ELEMENTI DI FINITURA DEGLI EDIFICI PRIVATI NELLA CITTÀ STORICA.

Art. 28 Arredo e complementi nella città antica
Art. 29 Elementi di finitura degli edifici nella città storica
Art. 30 Deroghe

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 31 Sanzioni
Art. 32 Abrogazioni

ALLEGATO 1 Regolamento per la gestione e fruizione delle aree di sgambamento cani.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopi e finalità del Regolamento

1. Il presente testo, di seguito definito anche semplicemente Regolamento, in accordo con quanto indicato nel DL 20 febbraio 2017 n.14, disciplina i principi ed i criteri rivolti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente, quale bene identitario della comunità locale, assicurando la piena fruizione delle sue parti in un'ottica di bellezza, efficienza, e sostenibilità delle prestazioni urbane.

2. Il Regolamento, inoltre promuove la tutela della tranquillità sociale e della qualità della vita dei cittadini, disciplinando, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico vigente, le azioni e le misure rivolte a:

- promuovere il rispetto della tranquillità, del decoro e della qualità urbana, della cultura, dell'ambiente, e dei beni comuni;
- favorire e tutelare la legalità, attraverso iniziative rivolte alla dissuasione di ogni forma di comportamento illecito e a prevenire atteggiamenti che comportino turbativa nel corretto uso degli spazi pubblici;
- affermare i più elevati livelli di coesione sociale e di pacifica convivenza civile, promuovendo l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, con azioni rivolte alla riduzione dei fenomeni di conflitto e di marginalità.

3. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa quale complesso delle attività finalizzate alla pacifica convivenza civile, alla composizione dei conflitti fra privati, alla coesione ed alla integrazione sociale.

4. Sulla base dei principi dettati dal Regolamento, gli agenti ed i funzionari appartenenti alla Polizia Locale agiranno per prevenire il depauperamento dell'aspetto formale della città, la commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei conflitti fra i privati.

5. Per il raggiungimento degli scopi che questo Regolamento si prefigge, è istituito presso il Comune di Sulmona l'Ufficio per il Decoro e la Qualità Urbana.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi descritti all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:

- i. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le circostanze che favoriscono la concordia nella comunità, nel rispetto reciproco dei cittadini, nel corretto

svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto dell'ambiente urbano conforme alle più elevate forme di decoro che la comune sensibilità può concepire;

- ii. pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la concordia della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle proprie occupazioni che nel riposo;
- iii. sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure rivolte a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- iv. assistenza alle persone: s'intende il sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, e l'attività volta al sostegno dei minori in condizione di possibile pregiudizio.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica sull'intero territorio comunale, in particolare in tutti gli spazi e le aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Si applica inoltre per tutte le violazioni previste dal Regolamento che, seppure interessanti la proprietà privata, siano comunque soggetti a sanzione ai fini della tutela dei diritti o degli interessi prevalenti della collettività.
3. I principi generali sulle violazioni amministrative stabilite dal Regolamento, le modalità di accertamento e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni indicate nell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche¹ e dal DL. 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
5. Per le violazioni indicate nel Regolamento, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Servizio di Polizia Locale di Sulmona.

¹ Art. 7. Regolamenti: 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative :(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 4

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Locale di Sulmona.

2. Le violazioni al Regolamento possono essere accertate anche dal Personale della Polizia Provinciale dell'Aquila, nonché da quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai Pubblici Ufficiali dipendenti dall'Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza nell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione o concessori relativi a materie disciplinate dal Regolamento.

Articolo 5

Sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni al Regolamento implica l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, anche nei casi in cui sia prevista la sostituzione della pena pecuniaria, con attività di natura sociale, con l'adozione delle eventuali norme regolamentari attribuite dalla normativa.

TITOLO II

UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE,

CAPO I

Tutela della convivenza, fruibilità dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d'illegalità

Articolo 6

Principi generali

1. Al fine di tutelare, conservare e migliorare la sicurezza di ogni singolo cittadino, l'Amministrazione comunale favorisce la convivenza civile mediante attività di prevenzione e di controllo del territorio. Allo stesso modo protegge e migliora l'ambiente urbano nei suoi caratteri, valorizzandone le architetture, le condizioni di funzionalità e di igiene, l'efficacia e l'efficienza dei servizi e la libera fruizione degli spazi pubblici per garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita nelle forme più elevate possibili.
2. Il Comune promuove azioni volte alla diffusione della legalità in ogni sua forma per tutti i cittadini.
3. Il Comune favorisce e diffonde le buone pratiche, in particolare nei confronti dell'ambiente al fine di migliorare l'efficienza delle prestazioni urbane, la loro sostenibilità, il risparmio delle risorse e la riduzione delle emissioni nocive e dei rifiuti.

Articolo 7

Fruibilità degli spazi pubblici.

1. Il Comune di Sulmona tutela la tranquillità dei cittadini e protegge la qualità urbana e la libera fruizione degli spazi pubblici.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
 - iii. adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta;
 - v. realizzare forme di campeggio, utilizzare tende, camper, roulotte in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo;
 - vi. esporre abiti, coperte, materassi o altri oggetti da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - vii. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico dalle 8,00 alle 23,00;
 - viii. innaffiare i fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico dalle 8,00 alle 23,00;

- ix. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire e rimuovere eventuali imbrattamenti derivanti da tali comportamenti.
- x. gettare fuori dagli appositi contenitori carte, gomme da masticare, cicche di sigarette o qualsivoglia altro tipo di rifiuto o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;
- xi. spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, materie liquide o solide assimilabile a rifiuto;
- xii. alimentare animali domestici o randagi senza assicurare una adeguata pulizia dei luoghi del pasto;
- xiii. ammassare oggetti qualsiasi nei pressi degli edifici, salvo che per il servizio del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- xiv. appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle strutture di arredo dei monumenti;
- xv. praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, portici, o negli spazi destinati ai disabili
- xvi. immergersi o lavarsi nelle fontane o nei corsi d'acqua in particolare nelle acque del torrente Vella e nel fiume Gizio, e in genere in qualunque superficie acquea pubblica;
- iv. sputare su aree pubbliche, nonché su qualunque struttura, persona o cosa;
- v. lavare presso fontane pubbliche veicoli, animali o qualunque altro oggetto;

3.E', inoltre, vietato occupare i luoghi pubblici o ad uso pubblico , limitandone la accessibilità e la libera fruibilità tenendo i seguenti comportamenti :

- i. mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico;
- ii. praticare l'accattonaggio molesto, intendendo come tale la richiesta di elemosine e di offerte con modalità insistenti che arrechino disturbo e fastidio ai passanti;
- iii. proporre raccolte di firme al solo fine di ottenere elargizioni di denaro da parte dei passanti. Sono invece consentite raccolte di fondi per le associazioni legalmente riconosciute. A tal fine tali attività dovranno essere realizzate previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della Polizia Locale.
- iv. compiere atti che possano offendere il pubblico decoro tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
- v. compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo;
- vi. ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l'accesso ad edifici pubblici o privati;

4. Non è consentito realizzare scritte o disegni ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria e, in generale, sulle pareti, sulle panchine, sulla segnaletica e su qualsiasi altro manufatto pubblico. La decorazione degli edifici definibile come murales od opera di street art dovrà essere autorizzata dal Comune previa presentazione di apposito progetto artistico.

Art. 8

Opere e oggetti di arredo urbano

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere fissi e mobili e ogni altra attrezzatura disposta dall'Amministrazione per arredare e rendere funzionali parti di città;

2. deturpare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici e quelli relativi alle norme del codice della strada;

3. utilizzare gli elementi di arredo urbano in modo difforme dalla loro specifica destinazione;

4. introdurre elementi di arredo se non specificatamente autorizzati.

2. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

3. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione di tali attività, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 9

Gestione della raccolta dei rifiuti

1. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utente devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza.

2. È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto la dotazione di contenitori per l'esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze. E' tuttavia consentito, nel caso di titolari di alloggi di piccole dimensioni, utilizzare contenitori in polipropilene per raccolta differenziata impermeabili e riutilizzabili nei colori normalizzati per tipo di rifiuto contenuto.

3. È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati, è sanzionabile quale conferimento difforme ai sensi delle vigenti norme di gestione dei rifiuti urbani. Sono ammesse deroghe per i pubblici esercizi sulla base di differenti accordi preventivi con l'Ente gestore. Sono fatti salvi inoltre i cartoni ingombranti che dovranno tuttavia essere

opportunamente confezionati.

4. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.

5. I contenitori carrellati devono essere esposti su area pubblica soltanto in caso di raggiungimento della massima capienza, al fine di consentire lo svuotamento da parte del Gestore del servizio.

6. I contenitori carrellati dovranno di norma essere deposti all'interno degli spazi condominiali

7. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.

8. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.

9. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori nel più breve tempo possibile, successivo alla raccolta, e a ricollocarli all'interno dell'area privata.

~~10. I contenitori lasciati sul suolo pubblico oltre l'ora della raccolta saranno ritirati dagli operatori del servizio e riconsegnati all'utente solo su richiesta presso la sede del Gestore.~~

11. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico degli utenti a cui sono stati assegnati. I contenitori esposti su area pubblica, devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.

12. Il lavaggio è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.

Art. 10

Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo

conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita e sgombra dei contenitori per i rifiuti. In caso di insufficiente spazio all'interno, sarà possibile valutare, di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale o con l'Ente gestore della raccolta dei rifiuti, la formazione di apposite strutture mobili destinate a contenere ed occultare i mastelli secondo i modelli approvati dall' Ufficio per il Decoro e la Qualità Urbana.

2.E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al precedente comma a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dello spazio antistante sino ad una distanza del raggio di m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.

3.Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico negli orari di apertura. Il titolare dovrà garantire al bisogno la pulizia e la vuotatura.

4. Con particolare riferimento alla città storica, qualora si determini una temporanea chiusura dell'esercizio dell'attività commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere - entro 30 giorni dal verificarsi della chiusura ed in ogni caso entro il termine eventualmente imposto dall'Amministrazione - ad inserire adeguata tamponatura antistante la chiusura del serramento, secondo il modello approvato dall'Ufficio per il Decoro e la Qualità Urbana del Comune di Sulmona.

5.Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo agli esercenti di rimuovere le targhe e le insegne ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.

Articolo 11 Deiezioni animali

13.Il proprietario di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale. E' vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso, qualsiasi animale, anche domestico, che possa produrre ostacolo o tornare incomodo o molesto alla circolazione, ad eccezione delle aree per lo sgambamento appositamente individuate dall'Amministrazione comunale.

14.È fatto divieto assoluto consentire che gli animali, con le loro deiezioni o urine, sporchino edifici, portici, marciapiedi, strade pubbliche o aperte al pubblico, giardini e parchi pubblici, aree private aperte al pubblico, aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi, zone destinate al verde pubblico e tutti gli altri spazi o siti pubblici o aperti al pubblico, nonché i mezzi di locomozione parcheggiati sulla via pubblica.

15.È fatto obbligo di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi facendo uso di paletta e di sacchetti monouso, o di altra idoneo strumento, che è necessario tenere a pronta

disposizione ed esibire, a richiesta, agli organi preposti al controllo e di depositare quindi le deiezioni solide, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori installati lungo le vie comunali e nei giardini”.

~~16. In merito alle deiezioni liquide, nel caso queste vengano rilasciate sulle pareti e sugli stipiti delle aperture, sarà cura del proprietario dell'animale provvedere all'immediato lavaggio con acqua priva di detersivi o solventi.~~

17. Al fine di garantire comportamenti capaci di sviluppare socialità e di procurare un generale benessere ai cani di affezione, il Comune individua aree di sgambamento opportunamente recintate ove è consentito l'accesso ai cani, anche privi al guinzaglio e di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro conduttori e nell'osservanza dello specifico regolamento.

18. Sono esonerati dalle prescrizioni dell'ordinanza i portatori di cani guida per ciechi e i cani delle forze di pubblica sicurezza nell'esercizio dell'attività istituzionale.

19. Al fine di evitare l'imbrattamento delle strade e delle facciate degli edifici, in particolare nella città storica, è vietato somministrare granaglie, scarti, avanzi di cibo ed ogni altro alimento ai piccioni (*columbia livia domestica*)² presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale.

20. Al fine di limitare la capacità riproduttiva e con essa la popolazione avicola è fatto obbligo ai proprietari degli edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà pubbliche, agli amministratori dei condomini e a qualunque detentore di diritti reali sugli immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni di provvedere a propria cura e spese al risanamento e pulitura degli anfratti nei quali i piccioni possano nidificare o deporre guano.

21. Per le stesse ragioni, è fatto obbligo di provvedere alla chiusura di tutte le aperture che possano consentire ai piccioni di introdursi, trovare riparo e nidificare all'interno degli edifici, e impedire la sosta abituale sui terrazzi e davanzali e le sporgenze applicando, ove possibile, dissuasori non cruenti.

Articolo 12 Attività nelle aree verdi

1. Allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:

- i. calpestare le aiuole, entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro manufatto;

² I piccioni veicolano circa sessanta diverse malattie tra le quali salmonellosi, istoplasmosi, toxoplasmosi, clamidiosi e ascaridiosi. Inoltre sono veicoli di diversi generi di ectoparassiti - anch'essi possibili vettori di malattie - tra i quali zecche (*Argas reflexus*), cimici e acari.

- ii. è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
- iii. tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;
- iv. transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e quelli impiegati per la raccolta dei rifiuti e i per i servizi pubblici; sono esclusi dal divieto i veicoli utilizzati dai disabili.
- v. Le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, a condizione che non rechino disturbo o intralcio ai pedoni.
- vi. Se privi di autorizzazione dell'Amministrazione comunale l'ingresso all'area dei parchi giochi e dei giardini pubblici è vietato ai venditori ambulanti.
- vii. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali; pertanto, è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi.
- viii. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
- ix. È proibito immergersi nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde o, nel Parco Fluviale nelle acque del torrente Vella. È altresì vietato lavare oggetti o usare le fontane in maniera impropria.
- x. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. È inoltre vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che possano costituire pericolo alla incolumità delle persone.
- xi. Non possono essere utilizzate da adulti le attrezzature per il gioco, installate per i bambini di età inferiore a dodici anni.
- xii. 15. È vietato utilizzare strumenti sonori ad alto volume o comunque disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche eccedenti i limiti stabiliti nel piano di zonizzazione acustica vigente.
- xiii. I parchi gioco, aree pic-nic, i giardini con o senza recinzione sono soggetti a limitazioni orarie. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto. È vietato soffermarsi o introdursi nei parchi o giardini oltre l'orario di chiusura o di utilizzo.

xiv. Fermo restando quanto indicato nel precedente Art. 10, i cani e qualsiasi altro animale deve essere condotto secondo le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale e deve comunque essere tenuti lontani dalle zone gioco dei bambini;

2. In accordo con quanto indicato all'Art. 10, è vietato abbandonare su suolo pubblico cibo per cani o gatti randagi. È tuttavia possibile richiedere di provvedere alla cura di una colonia felina previa autorizzazione del Comune e sotto la sorveglianza della ASL al fine di controllarne la popolazione. Le persone autorizzate alla cura delle colonie feline dovranno provvedere alla pulizia dei luoghi frequentati dai gatti della colonia e provvedere, se richiesto, alla sterilizzazione degli esemplari per il controllo del randagismo. Per registrare una colonia e provvedere alla sterilizzazione, oltre alle cure necessarie dei gatti, ci si può rivolgere, con specifica domanda, al Sindaco e al dipartimento veterinario pubblico.

3. I divieti previsti nei precedenti commi saranno resi noti alla collettività con apposita segnaletica. La stessa indicherà i tempi e le modalità di fruizione dei parchi e delle singole aree verdi e gli eventuali specifici divieti di consumo al loro interno di cibi e bevande.

Articolo 13

Accensione fuochi su aree pubbliche

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici, nonché in aree private, anche agricole, fatte salve specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito soltanto sugli spazi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Articolo 14

Pulizia vetrine ed accessi

1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.

2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrine, se ciò comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.

3. È oltremodo vietato gettare nelle catidole disposte per la raccolta delle acque meteoriche, oggetti e sostanze che possano determinarne l'occlusione.

4. È fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l'ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne.

5. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:

- i. per gli immobili ubicati sull'intero territorio comunale, compreso il centro storico:
provvedere alla pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche. I proprietari devono provvedere alla pulizia entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento;
- ii. divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili; fanno eccezione le comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza.
- iii. per gli immobili ubicati all'interno del perimetro del centro storico:
oltre agli obblighi di cui al punto a del presente articolo, provvedere all'oscuramento delle vetrine con modalità e materiali da definirsi con atto dell'amministrazione. È consentito, su apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale affiggere sulle vetrine manifesti contenenti immagini e/o testi che documentino i valori culturali e/o artistici della città.

I proprietari devono provvedere agli obblighi descritti nel comma 5 del presente articolo entro 60 gg dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 15 Volantinaggio

1. La distribuzione a mano di volantini o depliant è consentita, se non arreca disturbo alla circolazione od ai cittadini.
2. La distribuzione a mano di volantini non è consentita nei pressi dei luoghi di cura, ad eccezione dei casi in cui la stessa abbia finalità sindacali o politiche.

CAPO II
Disciplina relativa agli immobili privati

Articolo 16
Edifici disabitati o abbandonati

1. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:
 - a. ad ostruire gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi ovvero muratura, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
 - b. a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti.
2. Al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità, i proprietari degli edifici devono rimuovere ogni possibile manufatto a rischio caduta ed in generale predisporre tutti gli accorgimenti per evitare collassi anche parziali dell'edificio.
3. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di inerzia dei proprietari, esercitare il potere sostitutivo e realizzare gli approntamenti per la messa in sicurezza dell'edificio o di parti di esso con l'addebito delle spese sostenute.

Articolo 17
Recinzioni e manutenzione dei cortili, dei giardini e dei suoli agrari

I proprietari, gli inquilini e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di tenere pulite i cavedi e le aree cortilizie e aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà, abitate od amministrate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali o insetti nocivi.

1. I terreni, i fondi coltivati ed i giardini devono essere tenuti in ogni momento, da parte di chi ne ha la disponibilità, in buone condizioni di manutenzione e decoro, e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie, con particolare riguardo alle sterpaglie ed ai ristagni d'acqua.
2. Ferme rimanendo le disposizioni dettate dal Codice della Strada ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile i proprietari, gli inquilini, e gli amministratori delle proprietà confinanti con strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno, solidalmente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico.
3. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, nelle recinzioni i proprietari devono evitare l'uso di materiali e forme che possano rivelarsi pericolose in sé o per come sono utilizzati.

Articolo 18

Acque pluviali e di scolo

1. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali, per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti.
2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.

Articolo 19

Permeabilità dei suoli e microclima

Negli spazi ineditati pubblici e privati nonché nelle aree libere annesse agli edifici, occorre promuovere l'incremento della permeabilità dei suoli e aumentare le componenti vegetali in particolare quelle arboree anche attraverso, ove possibile, la realizzazione di verde pensile. Per gli interventi sulle sole aree scoperte e per interventi con sole opere interne che non incidono sulle aree libere, è necessario salvaguardare il livello di permeabilità esistente. Per le eventuali nuove superfici impermeabili si dovranno privilegiare pavimentazioni con materiali che conservino una parziale capacità drenante.

Articolo 20

Nuove piantumazioni

Al fine di contribuire alla regolazione climatica dell'ambiente urbano, oltre gli interventi di cui al precedente articolo 19, il Regolamento garantisce la salvaguardia del verde esistente con particolare riferimento agli esemplari arborei vincolati. Nel caso in cui, per esigenze documentate, non fosse possibile assolvere a tali conservazioni, occorrerà procedere alla piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive ovvero a interventi di pari valore legati alla rinaturalizzazione e all'incremento della biodiversità delle aree da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 21

Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico

1. Durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono essere mantenute chiuse tutte le aperture dei locali degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico e scarico). Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Articolo 22

Targhe condominiali

1. I condomini dovranno essere provvisti, negli spazi prossimi agli ingressi degli edifici, di targhe indicanti il nome ed i recapiti degli amministratori condominiali affinché possano essere contattati nei casi d'emergenza.

CAPO III CONVIVENZA E TRANQUILLITÀ PUBBLICA

Articolo 23 Quiete pubblica

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:

- i. fatto salvo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'inquinamento acustico e le specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente, qualsiasi diffusione sonora nelle aree pubbliche o adibite ad uso pubblico è vietata dalle ore 00 alle ore 9;
- ii. recare disturbo con grida e schiamazzi, con l'utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant'altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere;
- iii. sempre che il fatto non costituisca illecito penale o non sia specificamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, in occasione di fiere, manifestazioni o altre circostanze, è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari.
- iv. La diffusione sonora effettuata all'interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, dovrà essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all'esterno.

2. È vietata la diffusione musicale all'esterno dei locali degli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e negli altri esercizi commerciali fatte salve specifiche autorizzazioni. E', altresì, vietata la diffusione musicale all'interno dei locali dalle ore 00 alle ore 8 dei giorni feriali e dalle ore 00 alle ore 9 dei giorni festivi. E' altresì vietata la diffusione sonora all'interno ed all'esterno dei locali in occasione delle manifestazioni religiose in particolare delle processioni nel periodo pasquale.

3. I proprietari ed i detentori dei cani sono responsabili del disturbo causato al vicinato dall'abbaiare continuativo dei loro animali dalle 24.00 alle 07.00.

4. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. Ove presenti, ci si dovrà attenere scrupolosamente alle prescrizioni fornite dall'Amministrazione.

- L'attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Per le attività svolte nei cantieri interni è fatta salva la facoltà di lavorare in fasce orarie più restrittive eventualmente stabilite dal regolamento condominiale. Salvo specifiche deroghe.

- Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc., possono essere svolte esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, di cui al precedente comma a., non deve mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
- Durante gli orari di attività del cantiere in cui non è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti di cui al precedente comma a., ovvero dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

Sono sempre ammessi, ovvero sono derogati dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento, i cantieri esterni ed interni nei casi documentabili di:

- i. necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
- ii. situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Articolo 24 Antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto o altri dispositivi acustici non obbligatori installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

CAPO IV
ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE

Articolo 25

Vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. È fatto divieto ai titolari di pubblici esercizi e vendita di prodotti alimentari ovvero dei circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda, in contenitori di vetro dalle ore 19 alle ore 6 del mattino successivo.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica se la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli o stazionanti nelle immediate adiacenze dei locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della estensione, a condizione che siano rispettate dal gestore tutte le prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
3. Il Sindaco può adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche o religiose. Analogamente può adottare specifiche autorizzazioni in deroga.
4. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività del commercio alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita di alimenti o bevande hanno l'obbligo di:
 - a. mettere a disposizione dei clienti che sostino all'esterno dei locali, almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;
 - b. provvedere, entro un'ora dalla chiusura ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.
5. Sono vietati messaggi pubblicitari rivolti alla promozione di sconti per la vendita di bevande alcoliche.
6. L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria e i singoli gestori, promuove azioni per una convivenza civile tra i cittadini attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità o di alcolismo. Tali iniziative tendono a valorizzare il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.
7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 688, 690 e 691 del Codice Penale l'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di

cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.

8. Al fine di ridurre il consumo di plastica, si prescrive il divieto di utilizzo dei bicchieri in plastica monouso, che saranno sostituiti, nel caso, da contenitori in plastica riutilizzabili con vuoto a rendere.

Articolo 26

Vivibilità urbana e contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono decisi nella libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. In conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possono, tuttavia, essere disposte limitazioni agli orari e alle modalità di svolgimento di tali attività al fine di tutelare la salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, della sicurezza e del decoro urbano, del mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza nella mobilità.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti necessari:
 - i. ad assicurare una corretta convivenza tra le funzioni residenziali, in particolare legate al legittimo diritto al riposo ed il libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di degrado o di allarme sociale, anche riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;
 - ii. a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, in particolare nella città storica, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - iii. a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso il presente Regolamento e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, al predetto scopo di contrastare tali fenomeni di degrado e/o allarme sociale e a tutela della vivibilità urbana può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi. Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nei confronti di singoli esercenti.

4. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono comunicati attraverso apposita informativa sul sito web del Comune e sono sottoposti a revisione periodica al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e l'eventuale necessità di una loro rimodulazione. A tal fine, potrà essere costituito uno specifico osservatorio.
5. In ragione delle specifiche realtà riscontrate sulla base di apposita istruttoria, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:
 - i. la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 7,00 del giorno seguente.
2. Parimenti l'Amministrazione Comunale, ai medesimi scopi di cui al comma 3, può, nell'interesse pubblico, dettare limitazioni e divieti riguardo al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. Al Sindaco compete a tal fine l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:
 - i. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;
 - ii. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00.
11. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino all'interno delle aree concesse dal comune ai pubblici esercizi per le aree e/o nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione ovvero in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.
12. In occasione di pubbliche manifestazioni, il Sindaco può, altresì, adottare provvedimenti di divieto alla detenzione su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di contenitori in vetro, nonché disporre ulteriori limitazioni che si rendessero necessarie a tutela della pubblica incolumità.
13. E' sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all'interno di aree aperte al pubblico, delimitate ad ospitare lo stationamento degli spettatori in occasione di concerti, spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati.

CAPO V

PARTECIPAZIONE

Articolo 27

Forme di collaborazione con gli esercenti e di partecipazione con i cittadini.

1. In attuazione del principio di partecipazione contenuto negli articoli 8, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 18 e 19 dello Statuto del Comune, l'Amministrazione promuove accordi con le categorie interessate dall'emanazione di singoli provvedimenti, sia a contenuto generale che rivolti a soggetti determinati o determinabili, al fine di ottenere la loro partecipazione attiva alle azioni tese a garantire un ordinato svolgimento della vita dei cittadini e di contrasto a qualsiasi fenomeno produttivo di turbative della quiete e della sicurezza pubblica.
2. A questo fine l'Amministrazione metterà in atto procedimenti tesi a far sì che i servizi comunali possano recepire istanze e proposte mirate al raggiungimento di tali finalità, impegnando i servizi stessi a creare con i soggetti portatori delle istanze e proposte un contraddittorio dal quale possa derivare eventualmente l'adozione di conseguenti provvedimenti.
3. In accordo con il principio di partecipazione sopra richiamato, il Comune di Sulmona favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, al fine di dare piena attuazione, a livello del territorio e della comunità amministrata, al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

TITOLO III

ELEMENTI DI FINITURA DEGLI EDIFICI PRIVATI NELLA CITTÀ STORICA.

Articolo 28

Arredo e complementi nella città antica

1. Fino all'adozione di uno specifico strumento di cui all'Art. 39 comma 3 lett. re n ed o della L.R. 20,12,2023 n.58, all'interno della città storica valgono le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà essere adottato dotarsi di un Piano dell'arredo urbano, che dovrà dare prescrizioni dettagliate in merito a:

- i. le caratteristiche dei diversi tipi di strade, definendo i rapporti casa-strada, le infrastrutture per le reti tecnologiche, le caratteristiche degli spazi pedonali attrezzati, con particolare riguardo ai tipi di pavimentazione e agli elementi di arredo comprese le attrezzature mobili destinate al commercio al dettaglio e alle attività di ristorazione.
- ii. le caratteristiche, anche mediante la predisposizione di un apposito catalogo, degli elementi minori di arredo: lampade e lampioni stradali; bacheche e tabelloni per l'affissione, che dovranno essere regolamentati secondo un progetto unitario; segnaletica, cestini porta rifiuti, panchine; vasi e vaschette per il verde ornamentale, ecc. Dovrà anche essere fatta una catalogazione degli elementi antichi di arredo da conservare o ripristinare.
- iii. la regolamentazione di tutte le strutture a carattere permanente o precario che sorgono su suolo pubblico, ai fini di un più armonico e funzionale rapporto con l'ambiente urbano circostante.

4. Il Regolamento disciplina le modalità di inserimento dei manufatti correlati allo svolgimento delle attività urbane riconoscendole rilevanti per la qualificazione dell'immagine della città.

La loro organizzazione dovrà seguire criteri unitari rivolti alla formazione di sistemi coordinati che privilegino la riconoscibilità e la valorizzazione del contesto nel quale sono collocati.

5. Nella collocazione di elementi o sistemi di manufatti di arredo urbano dovranno essere privilegiati interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli stessi con l'esplicito divieto di elementi falsamente imitativi di materiali e fogge antiche.

6. Gli elementi e le attrezzature esterne collocati su suolo pubblico, di pertinenza di esercizi commerciali, dovranno avere carattere di provvisorietà garantendo un' agevole rimozione.

7. L'occupazione di suolo pubblico in piazze o slarghi, fatto salvo il commercio ambulante, è consentita alle attività di ristorazione o bar ove non siano in contrasto con la tutela degli edifici e dei beni di interesse storico artistico e a condizione che tali occupazioni non pregiudichino la sicurezza nella viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. In particolare è consentito l'uso di pedane in legno purché queste abbiano un'altezza inferiore a cm. 20. In ogni caso deve essere prioritariamente tutelata la fruibilità e la privacy degli edifici residenziali limitrofi.

8. Fino all'adozione del Piano di cui al comma 2 del presente articolo, è ammessa la dislocazione di attrezzature e arredi di bar e esercizi di ristorazione con le seguenti prescrizioni inerenti le forme ed i materiali:

i. Tavoli e Sedie:, sono ammesse sedute realizzate in acciaio anche plastificato, vimini o legno anche verniciato o in polipropilene.

ii. Le sedute in plastica stampata dovranno essere di norma sostituite con altre di cui al comma precedente previa autorizzazione dell'Ufficio per il Decoro e la Qualità Urbana. In questo caso l'esercente potrà richiedere una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico del XX% fino alla concorrenza del valore del 50% del prezzo delle nuove sedute, escluso IVA.

iii. Ombrelloni: sono ammessi ombrelloni o analoghi sistemi di protezione dal sole a condizione che abbiano struttura lignea o metallica e tela parasole in tinta unita chiara privi di iscrizioni o marchi pubblicitari.

iv. Per quanto attiene ai dehor, valgono le disposizioni indicate nel Piano adottato dal Comune di Sulmona.

Articolo 29

Elementi di finitura degli edifici nella città storica

1. Nella esecuzione degli interventi di recupero, fatte salve le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

i. Parti strutturali: tutti gli interventi sulle strutture dovranno essere uniformati ai criteri indicati nelle Direttive per la redazione ed esecuzione di progetto di restauro nei complessi architettonici di valore storico artistico in zona sismica nelle linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale emanate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le strutture murarie verticali interne ed esterne devono di norma essere conservate; sono ammessi consolidamenti e ripristini, nonché tamponature o parziali aperture realizzate comunque in conformità con le indicazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici.

ii. Nel rifacimento degli intonaci, anche se con l'introduzione di reti di consolidamento, non sono ammessi ispessimenti che annullino o invertano le sporgenze degli stipiti o comunque degli elementi lapidei della facciata.

iii. Intonaci e rivestimenti: è prescritto il rivestimento delle murature con intonaco a base di calce idrata o di malte cementizie. Le soluzioni delle murature a "faccia vista" potranno essere ammesse solo quando si tratti di edifici sorti con questo tipo di finitura. Sono inoltre vietate le lacune formate per mostrare la tessitura muraria, anche se di piccola dimensione.

iv. Colori delle facciate: le tinteggiature dovranno essere realizzate attraverso la colorazione in pasta degli intonaci o attraverso l'utilizzo di colori a base di calce o silicati con opportuno fissaggio nei colori chiari e nelle tonalità del bianco o dell'ocra chiaro. Colori diversi dovranno

essere autorizzati, previa formazione di campioni di tinta in loco dai funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale. Non sono ammessi coloranti a base di quarzo.

v. Nel caso in cui, per elevato stato di degrado, le ordinarie tecniche di recupero non consentano il ripristino dell'efficacia strutturale, sono consentite parziali demolizioni e ricostruzioni che non pregiudichino le condizioni statiche dell'edificio.

vi. Solette e sporgenze di tetti e balconi: nella realizzazione delle solette e delle sporgenze di tetti e balconi o di ogni altro elemento della facciata si dovrà porre la massima cura affinché queste non abbiano spessori eccessivi. Nel caso il dimensionamento strutturale imponga spessori superiori a cm.15, dovranno essere assunti provvedimenti tali da ridurre la percezione visiva di tali elementi quali per esempio rivestimenti in legno, gronde con maggiore sviluppo, ecc.

vii. Cantionali: il Regolamento riconosce i cantionali quali elementi di connotazione del tipo edilizio. Pertanto sono vietate manomissioni delle configurazioni dei cantionali così come nella tradizione dell'architettura storica sulmonese. Nel caso dell'edilizia minore, qualora gli spigoli verticali presentino murature formate da conci perfettamente squadrati, è consentita la formazione del cantone attraverso il trattamento di muratura in pietra a vista dello spigolo purché le parti intonacate abbiano il bordo sul cantonale non segmentato.

viii. Tiranti: Nel caso di inserimento di tiranti, i capichiave dovranno essere incassati nella muratura con profondità di incasso ridotta ma tale da consentire la sporgenza dei soli apparati di ripresa della tesatura. Questi ultimi saranno di norma verniciati con criteri di mimesi. Nel caso di cantionali in pietra squadrata o di comprovata difficoltà ad occultare i capichiave, essi dovranno essere scelti in considerazione del minor impatto ambientale, in preferenza del tipo a paletto, e comunque, nel caso delle piastre, verniciati con criteri di mimesi.

ix. Discendenti: nel caso di interventi edilizi che riguardino l'aspetto esteriore degli edifici, il progetto dovrà indicare la disposizione dei discendenti i quali di norma dovranno avere andamento verticale ed essere disposti in maniera tale da non risultare di disturbo nella percezione della partitura della facciata. Non sono ammessi raccordi nel caso questi generino disordine sulle fronti. Di norma i canali di gronda, le scossaline, le converse ed i discendenti dovranno essere realizzati in rame o in acciaio preverniciato nei colori bruni. Non sono ammessi condotti in policloruro di vinile o altro materiale a vista.

x. Canne fumarie: le canne fumarie esterne non sono di norma ammesse. Solo nel caso di comprovata necessità, qualora l'assetto proprietario non consenta l'inserimento dei condotti fumari all'interno dell'unità edilizia, potranno essere concesse deroghe. Nel tal caso dovranno essere specificati in sede di progetto tutti i provvedimenti assunti per ridurre il danno ambientale prodotto.

xi. Condotti e fecali: I condotti per liquami e le fecali devono essere obbligatoriamente incassate nell'apparato murario in modo da risultare invisibili. Non sono ammessi condotti in policloruro di vinile a vista.

xii. Pensiline: le pensiline, ove si tratti di superfetazioni recenti ed estranee al contesto ambientale andranno rimosse.

xiii. Comignoli: sono esclusi i comignoli in acciaio o altro materiale estraneo a quelli della tradizione locale. E' consentito l'utilizzo di elementi prefabbricati purché rivestiti con intonaco chiaro.

xiv. Coperture: nei casi di intervento sull'edilizia preesistente non è consentita la modifica di forma, pendenza e materiali delle coperture tranne che non sia motivata da ragioni statiche o di smaltimento delle acque. E' prevista la conservazione o il ripristino del manto di copertura in coppi. Nel caso di integrazione le tegole nuove dovranno essere, per quanto possibile, disposte con la concavità verso l'alto a formare lo strato inferiore del manto di copertura.

xv. Non sono ammessi i corpi tecnici al di sopra delle coperture, mentre la conservazione dei camini, torri, altane, ecc. dovrà essere valutata in sede di progetto con la sola eccezione dei vani extra corsa degli ascensori i quali tuttavia non potranno eccedere in altezza cm. 60 oltre l'estradosso della copertura ed essere realizzati con criteri di mimesi.

xvi. Le unità esterne degli impianti di climatizzatori sono ammesse solo nel caso siano installate in maniera da essere invisibili dalle strade e dagli spazi aperti al pubblico.

xvii. Antenne: le antenne radiotelevisive non potranno di norma superare il numero di una per ogni unità edilizia. Per la ricezione di segnali da satellite, l'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione di uno studio che, nel garantire l'accesso ai servizi disponibili, valuterà la compatibilità ambientale e le eventuali modalità di installazione degli apparati di ricezione. In ogni caso gli apparati tecnologici posti sul tetto dovranno essere opportunamente occultati.

xviii. Ringhiere: Le parti in ferro dovranno essere improntate alla massima semplicità e realizzate con ferri pieni (tondi, quadri o piatti). Sono vietate le fogge incoerenti con la datazione ed il carattere degli edifici. Per le eventuali decorazioni, quindi, è necessario attingere a quelle in uso negli edifici riferibili per datazione e carattere al fabbricato oggetto dell'intervento. Le parti in ferro recuperate o di nuova realizzazione dovranno garantire una soluzione omogenea per l'intera fronte, ed essere dimensionate con le aperture.

xix. Zoccolature esterne: E' ammessa la formazione degli zoccoli con rivestimento in pietra liscia o trattata a bocciarda solo nel caso questo sia realizzato con pietra bianca a taglio regolare. Sono vietati gli zoccoli rivestiti in cemento grigio con trattamento ad arriccio. Sono consentiti gli zoccoli rivestiti in cemento con trattamento ad arriccio purché tinti nei colori usati per le fronti corrispondenti.

xx. rivestimenti in scorza

Articolo 30 Deroghe

1. Al fine di consentire soluzioni progettuali che, sempre nel rispetto dei caratteri architettonici del centro, si inseriscano in questo con configurazioni volumetriche ed uso dei materiali non previsti dalla presente normativa ed in particolare quei casi in cui l'inserimento non sia previsto in analogia con le fabbriche circostanti, l'Ufficio per il Decoro e la Qualità Urbana potrà consentire eccezione alla normativa che precede alle seguenti condizioni:

i. che siano chiarite, con esauriente relazione, le ragioni progettuali della soluzione proposta ed i motivi della eccezione.

ii. che sia data ampia documentazione grafica della soluzione proposta con maggiori elaborati e dettagli (rappresentazioni in scala adeguata 1:50, volumetrie circostanti, profili altimetrici, cortine edilizie, prospettive, assonometrie, modelli e fotomontaggi attraverso l'uso di modellatori solidi, campionature dei materiali, prove di colore...)

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Articolo 31 Sanzioni

Articolo 31

Sanzioni

1. Salvo diverse disposizioni di legge, per gli illeciti disciplinati dal presente Regolamento e per le ordinanze che ne integrino le singole fattispecie, è prevista la sanzione pecuniaria da 25 a 500 € ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
3. Per le violazioni indicate nel Regolamento, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente che ha in carico le sanzioni amministrative ex legge 689/1981.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune di Sulmona per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.

Articolo 32 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al personale della Polizia Locale di Sulmona.
2. Le violazioni al Regolamento possono essere accertate anche dal personale della Polizia Provinciale dell'Aquila, nonché da quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai Pubblici Ufficiali dipendenti dall'Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza nell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione o concessori relativi a materie disciplinate dal Regolamento.

Articolo 33 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.
2. È fatta eccezione per le norme da considerarsi speciali inserite nei regolamenti o nelle disposizioni che disciplinano specifiche materie, che restano in vigore ed applicabili ai sensi della legislazione nazionale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1 Regolamento per la gestione e fruizione delle aree di sgambamento cani.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Regolamento detta disposizioni per la corretta fruizione delle “aree di sgambamento per cani”, istituite nel Comune di Sulmona al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che lo utilizzano e di garantire il benessere degli animali, come indicato dalla legge regionale L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”.

Art. 2 - Definizioni

- Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e munita di cartelli indicanti le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani, anche privi al guinzaglio e di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- Conduttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle aree di sgambamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

I Conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi delle affezioni patologiche a tutela dell'incolumità pubblica.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai Conduttori e ai loro cani.

Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento per la caccia, la difesa o la guardia. Sono consentite le attività di agility ed i giochi.

Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di sei cani.

Nel caso ci siano Conduttori in attesa di entrare nell'area, l'utilizzo è consentito per un massimo continuativo di 25 minuti in modo da preservare il diritto di entrare nell'area, garantendo il principio di rotazione e di possibilità di accesso a tutti.

Qualora nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenzino difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani entranti sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia, fermo restando il vincolo orario di permanenza di cui sopra.

I minori di anni 18, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da conduttori maggiorenni.

L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte dei Conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area stessa.

Il Conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con il proprio animale all'interno dell'area. Lo stesso principio vale per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri animali qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali; in questo caso, i Conduttori sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere i cani maschi costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

L'accesso è consentito ai soli cani vaccinati e assicurati.

E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai Possessori/Accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 6 - Oneri e obblighi del Comune

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei Proprietari/Conduttori.

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche

temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni senza limiti orari.

Art. 8 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 – art. 7 bis del T.U. D. LGS 267/2000.

Art. 10 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti comunali e alle disposizioni di legge vigenti.

Il proprietario o detentore dell'animale è tenuto inoltre al rispetto di quanto segue:

- Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito.
- Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.

Obbligo di:

- Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
- Fornire al proprio animale:
 - i. il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficienti;

- ii. le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; - idoneo esercizio fisico;
 - iii. una regolare pulizia degli spazi di dimora.
- Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
 - Garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 - Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a ml. 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
 - Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
 - Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 - Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari.